

## 3. Gli interventi

La tabella 3.32 illustra l'andamento settimanale per tipologia di provvedimenti nella campagna elettorale 2013.


**Tabella 3.32.** *Andamento settimanale per tipologia di provvedimenti - Campagna elettorale 2013*

Settimane	Archiviazioni	Sanzioni	Ordini	Richiami	Raccomandazioni
7-13 gennaio	4	0	0	1	0
14-20 gennaio	1	0	3	2	0
21-27 gennaio	7	2	3	0	0
28 gennaio-3 febbraio	5	0	2	1	0
4-10 febbraio	4	0	0	2	0
11-17 febbraio	4	1	7	12	0
18-24 febbraio	6	5	14	0	1
25 febbraio-3 marzo	1	0	6	0	0
4-10 marzo	0	0	0	0	0
11-17 marzo	0	0	2	0	0
18-24 marzo	3	0	5	0	0

Fonte: Autorità

La Figura 3.11 illustra i provvedimenti adottati nelle campagne elettorali 2013 con riferimento ai programmi di informazione.

**Figura 3.11.** *Informazione - Provvedimenti adottati nelle campagne elettorali 2013*



Fonte: Autorità

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

### *Il periodo non elettorale*

Nel periodo non interessato da consultazioni elettorali, oltre ai principi generali in materia di informazione e pluralismo dettati dagli artt. 3 e 7 del Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, trovano applicazione le specifiche disposizioni attuative della legge n. 28/2000. In particolare, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità, previa consultazione, emanano due distinti regolamenti recanti le disposizioni attuative della legge n. 28/00 per i periodi non elettorali (per l'Autorità è la delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, integrata dalla delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006; per la Rai, sono il provvedimento del 18 dicembre 2002 recante disposizioni sulla comunicazione politica e sui messaggi autogestiti in periodo non interessato da campagne elettorali o referendarie e l'atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo dell'11 marzo 2003).

In particolare, la delibera n. 22/06/CSP, in attuazione dell'art. 7, comma 3, del citato Testo unico stabilisce i criteri ai quali le trasmissioni di informazione, gli spazi di informazione e approfondimento diffusi dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private devono attenersi nei periodi non elettorali per assicurare il rispetto dei principi di pluralismo, obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione previsti dalla legge. L'articolo 2 introduce la nozione di periodo pre-elettorale – che va dal trentesimo giorno precedente la data prevista per la convocazione dei comizi fino a quest'ultima – stabilendo che in tale periodo l'equilibrio delle presenze deve essere assicurato con particolare cura, al fine di assicurare l'equilibrio tra i vari schieramenti: eventuali alterazioni rilevate devono essere riequilibrate prima della convocazione dei comizi.

Al riguardo, appare opportuno segnalare come tale previsione abbia evidenziato talune criticità applicative, da ultimo, in occasione della recente campagna elettorale per le elezioni politiche. Infatti, l'impossibilità di conoscere con anticipo la data di convocazione dei comizi rende di difficile attuazione la norma. Al riguardo, pertanto, nei prossimi mesi si valuterà l'opportunità di intervenire nuovamente sulla disciplina generale relativa al periodo non elettorale eventualmente apportando quelle modificazioni e integrazioni suggerite dall'esperienza sino ad ora maturata.

Anche in periodo non elettorale, l'Autorità adotta provvedimenti di tipo ripristinatorio laddove accerti la violazione delle disposizioni recate dalla legge o dai richiamati regolamenti attuativi (cfr. art. 4 delibera n. 22/06/CSP e art. 10 delibera n. 200/00/CSP) e verifica l'osservanza dei propri provvedimenti attraverso il monitoraggio dei programmi. In caso di accertata inosservanza, trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 1, commi 31 e 32, della legge n. 249/97.

Gli interventi  
nel periodo  
non elettorale

Relativamente all'attività di vigilanza sul rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali, l'Autorità, al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscenza dei propri criteri di vigilanza circa il delicato tema del pluralismo informativo, si è attenuta ai criteri fissati dalla delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010 che riguarda il rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali. Nei periodi non elettorali i dati sono pubblicati sul sito *web* dell'Autorità con cadenza mensile. Le valutazioni sul rispetto del pluralismo si basano sui dati riferiti a ciascun trimestre, utilizzando i parametri costituiti dal tempo di notizia, parola e antenna: il tempo di parola rappresenta il criterio prevalente di valutazione.

## 3. Gli interventi

In applicazione del richiamato quadro normativo e regolamentare, l'Autorità ha svolto n. 9 procedimenti. In particolare, un procedimento è stato finalizzato a dare ottemperanza alla sentenza resa dal Tar Lazio (n. 8064/2011 del 19 ottobre 2011) in materia di informazione in accoglimento del ricorso presentato da soggetti riconducibili all'area radicale per l'annullamento della delibera n. 137/10/CSP. In particolare, il giudice ha annullato l'impugnata delibera n. 137/10/CSP, disponendo che "[l]'Autorità resistente, salvi ulteriori provvedimenti, dovrà rivalutare la segnalazione originaria e assumere le sue determinazioni soffermandosi sui profili motivazionali sopra evidenziati in ordine ai criteri comparativi di riferimento, da valutarsi anche in relazione alla precedente produzione deliberativa". Pertanto, preso atto del fatto che il giudice ha fondato la sentenza di annullamento della delibera n. 137/10/CSP sul denunciato vizio di motivazione, l'Autorità ha ritenuto di prestare ottemperanza al giudicato formatosi dando puntuale e dettagliata evidenza delle ragioni logiche e giuridiche sottese alle determinazioni assunte con il provvedimento caducato al fine di esplicitare le motivazioni della decisione racchiusa nella delibera di archiviazione n. 137/10/CSP che è stata, dunque, confermata (delibera n. 472/12/CONS). Nel corso del procedimento, è stata altresì valutata l'istanza di riesame in sede di autotutela della delibera n. 222/11/CSP presentata dai medesimi ricorrenti - limitatamente alla parte del provvedimento in cui era stata disposta l'archiviazione di un precedente esposto presentato il 17 giugno 2011 - e fondata sulle considerazioni e sui criteri enunciati dal giudice nella sentenza sopra citata del 2011. Rilevata l'identità delle fattispecie sottese alle delibere n. 137/10/CSP e 222/11/CSP, stante l'analogia delle doglianze sollevate dagli esponenti, l'istanza non è stata accolta sulla scorta del medesimo iter motivazionale sotteso alla citata delibera di ottemperanza al giudicato (delibera n. 473/12/CONS).

Ancora in materia di informazione e di rispetto del principio del pluralismo, l'Autorità ha adottato la delibera n. 354/12/CONS con la quale è stato rivolto alla Rai l'ordine di assicurare la trattazione delle iniziative intraprese dai Radicali e dal loro leader Marco Pannella sul sovraffollamento delle carceri "in programmi di approfondimento che, per congrua durata e orario di programmazione, risultano maggiormente idonei a concorrere adeguatamente alla formazione di un'opinione pubblica consapevole su temi di attualità di rilevante interesse politico e sociale". Ai fini dell'ottemperanza, è stato assegnato alla Rai il termine di quattro mesi a decorrere dal mese di settembre 2012. Allo stato, esaurita la fase elettorale, è in corso l'accertamento dell'ottemperanza.

In materia di regolamentazione della comunicazione politica, l'Autorità è intervenuta con un parere reso a seguito della richiesta di chiarimenti interpretativi presentata dal Co.re.com. Emilia Romagna in relazione alla vicenda, ampiamente ripresa dai mezzi di informazione, della c.d. "comunicazione politica a pagamento". Nel mese di agosto 2012, infatti, alcuni componenti dell'Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna hanno dichiarato di aver firmato contratti per garantirsi la partecipazione, dietro corrispettivo, a spazi informativi diffusi da alcune emittenti televisive locali variamente configurati (rassegne stampa del mattino, interviste da studio, rubriche di approfondimento delle testate giornalistiche). L'Autorità ha ritenuto che la sola forma di comunicazione a pagamento consentita dalla legge n. 28/2000 sia rappresentata dalla fattispecie dei "messaggi autogestiti a pagamento", come disciplinati nel citato Codice di autoregolamentazione di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2004: né la legge 313/2003, né il codice individuano altre forme di comunicazione politica a pagamento al di fuori della fattispecie dei messaggi politici autogestiti a pagamento. In particolare, la *ratio* sottesa alla legge n. 28/2000, come modificata dalla legge n. 313/2003, non consente di ritenere ammissibili forme di comunicazione politica a pagamento, o

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

comunque un'informazione fornita dietro pagamento, perché ciò configurerrebbe *in re ipsa* con i principi di obiettività, completezza, lealtà, imparzialità, apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche che presidiano l'informazione radiotelevisiva. Tale conclusione risulta vieppiù avvalorata dalla lettura dell'art. 2, comma 4, della legge 28/2000 il quale, nello stabilire che l'offerta di programmi di comunicazione politica è obbligatoria per le concessionarie televisive e radiofoniche nazionali, soggiunge che “[l]a partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita”. Tale previsione, ancorché non direttamente applicabile alle emittenti locali, appare sintomatica della *ratio* della legge di non consentire alcuna forma di comunicazione politica a pagamento ad eccezione dei messaggi autogestiti a pagamento.

### **La risoluzione dei conflitti di interessi**

La legge 20 luglio 2004, n. 215, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, competenze diversificate in materia di accertamento e risoluzione di conflitti di interesse: nel perseguire, in generale, l'obiettivo di prevenire e impedire quelle situazioni in cui i titolari di cariche pubbliche possono trarre un indebito vantaggio dall'esercizio della propria funzione, il legislatore ha ritenuto di prevedere un controllo specifico per il settore delle comunicazioni, in considerazione dell'influenza notevole acquisita dai mezzi di comunicazione nello svolgimento delle funzioni pubbliche e della vita democratica del Paese.

L'Autorità svolge verifiche nei confronti delle imprese che agiscono nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC) di cui alla legge 3 maggio 2004, n. 112, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti. In particolare, l'Autorità accerta che tali imprese non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990 n. 223, alla legge 31 luglio 1997 n. 249, alla legge 22 febbraio 2000 n. 28 e alla citata legge n. 112/2004 (ora confluita nel Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici), forniscano un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo.

Le leggi richiamate, la cui violazione è rilevante per il configurarsi del sostegno privilegiato vietato, sono denominate, nella prassi di settore, “leggi parametro”. Le funzioni assegnate all'Agcom ai fini dell'accertamento del c.d. “sostegno privilegiato” postulano un'azione dal basso verso l'alto, cioè dalle imprese radiotelevisive (private) verso il titolare delle cariche di governo al fine di verificare se tali imprese abbiano effettivamente offerto un sostegno mediante l'accertata violazione di una delle leggi parametro.

Ai fini di tale normativa, per titolari di cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'11 della legge n. 400/88. L'obiettivo perseguito è quello di impedire che tali imprese possano offrire al titolare medesimo vantaggi tali da alterare le regole della competizione democratica e della parità tra i competitori politici attraverso “qualsiasi forma di vantaggio, diretto o indiretto, politico, economico o di immagine” (art. 1, comma 2, del regolamento attuativo delle disposizioni di legge adottato dall'Autorità con delibera n. 417/04/CONS del 1° dicembre 2004).

L'illecito connesso al “sostegno privilegiato”, introdotto dall'art. 7 della legge 215/2004, si configura allorché un'impresa, che opera nel SIC e che fa capo al titolare di una carica di governo, ponga in essere una condotta caratterizzata da due ele-

## 3. Gli interventi

menti costitutivi: la violazione delle norme parametro e il determinarsi di un indebito vantaggio. Solo laddove sia accertata, all'esito del procedimento, la ricorrenza del sostegno privilegiato, l'Autorità diffida l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive (art. 7, comma 3, della legge 215/2004 e art. 12 del Regolamento).

Al fine di rendere più efficace la propria azione rispetto ai procedimenti attivati a seguito di violazioni della *par condicio* elettorale da parte di imprese facenti capo al titolare di cariche di Governo, l'Autorità ha stabilito una forte abbreviazione dei termini procedurali allo scopo di renderne la durata compatibile con i serrati tempi della campagna elettorale (delibera n. 628/11/CONS del 12 dicembre 2011). A seguito di tale modifica il termine del procedimento è di 15 giorni, prorogabile a 20 solo in caso di specifiche esigenze istruttorie (in luogo dei 150 giorni prorogabili sino a 210). Per le violazioni della legge n. 28/2000, che intervengono negli ultimi quindici giorni della campagna elettorale, tali termini sono ulteriormente ridotti a quarantotto ore, in analogia con la scansione procedimentale fissata dalla legge medesima.

A seguito delle recenti elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, svoltesi il 24 e 25 febbraio 2013, i componenti del nuovo Governo dovranno adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 5 della legge n. 215/2004. In particolare, entro trenta giorni dall'assunzione della carica, il titolare di cariche di Governo deve dichiarare le eventuali situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 215/2004 che riguardano "i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica" e trasmettere, entro i sessanta giorni successivi, "i dati relativi alle attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie" attinenti ai settori delle comunicazioni, inclusi i dati relativi alle attività detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica. Tali dichiarazioni debbono essere rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge. Ogni successiva variazione dei dati patrimoniali deve essere comunicata "entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata" all'Autorità che nei trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni procede ai conseguenti accertamenti.

Gli obblighi di comunicazione

In ogni caso, anche in considerazione della delicatezza della materia e delle conseguenze che la sua corretta applicazione produce ai fini dello svolgimento della vita democratica del Paese potrebbe risultare opportuna una ricognizione delle criticità applicative di tale disciplina, in particolare per quel che concerne l'accertamento in concreto della fattispecie descritta dalla norma in relazione a tutte le circostanze che ne condizionano il configurarsi.

### 3.2.5. Gli interventi sanzionatori

#### *Comunicazioni commerciali*

Come si è dettagliatamente illustrato nel par. 3.2.2.4, il presupposto per l'esercizio della potestà sanzionatoria risiede nella funzione di vigilanza mediante il monitoraggio della comunicazione commerciale diffusa tramite i *media* audiovisivi e radiofonici. Nel caso dei *media* a diffusione nazionale, il monitoraggio è effettuato da società aggiudicatrici del servizio ad esito di apposite gare di appalto.

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

Per quanto riguarda le emittenti locali, sia radiofoniche che televisive, non essendo possibile l'effettuazione di un monitoraggio di natura sistematica, data la numerosità delle emittenti, che comporterebbe elevatissimi oneri per l'effettuazione del monitoraggio e vincoli di natura tecnica per l'impossibilità di procedere alla ricezione e alla raccolta di tutti i segnali diffusi da una unica postazione di rilevazione, il monitoraggio è stato delegato dall'Autorità alle strutture regionali dei Co.re.com. che operano a campione o su segnalazione, e inoltrano la documentazione del procedimento preistruttorio agli uffici competenti dell'Autorità per la successiva sanzione. Nell'ambito dell'attività di vigilanza e sanzionatoria si riscontrano miglioramenti a seguito della verifica dell'attività svolta dai suddetti organismi regionali anche con riferimento al procedimento di Istruzione della pratica amministrativa.

Lo stato dell'attività di vigilanza e sanzionatoria nei confronti delle emittenti a diffusione nazionale è riportato nella Tabella 3.33, per il periodo maggio 2012-aprile 2013.

**Tabella 3.33.** *Emittenti televisive nazionali, stato dell'attività sanzionatoria nel settore della pubblicità radiofonica e televisiva*

<b>Tipo infrazione</b>	<b>Emittente</b>	<b>Contestazione</b>
<b>1. Affollamento sulle emittenti private</b>	ITALIA 1	Cont. 2/13/DISM
	CANALE 5	Cont. 3/13/DISM
	FOX	Cont. 9/13/DISM
	FOX CRIME	Cont. 10/13/DISM
	SKY SPORT 1	Cont. 18/13/DISM

Fonte: Autorità

In aggiunta a tali dati, sempre con riferimento alle emittenti locali e nazionali, nell'arco temporale in esame, è opportuno riferire che sono stati avviati con contestazione, a seguito di segnalazione degli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico, della Guardia di Finanza, dei Co.Re.Com. e del Comitato media e minori, di segnalazioni non qualificate e attività di monitoraggio d'ufficio, 7 procedimenti per la violazione dell'art. 5-ter del regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite (adottato con delibera n. 538/01/CSP), introdotto con la delibera n. 34/05/CSP in materia di televendite di servizi di cartomanzia e di pronostici concernenti il gioco del lotto.

Nel medesimo periodo, relativamente alla materia descritta sono stati adottati dall'organo collegiale i seguenti provvedimenti sanzionatori:

- 95 provvedimenti di ordinanza - ingiunzione: delibera n. 133/12/CSP - euro 14.462 - Telemondo, delibera n. 138/12/CSP - euro 14.462 - Canale 3, delibera n. 139/12/CSP - euro 5.165 - Telemondo, delibera n. 140/12/CSP - euro 5.165 - Telemondo, delibera n. 143/12/CSP - euro 3.099 - Telemondo, delibera n. 144/12/CSP - 14.462 - Telemondo, delibera n. 148/12/CSP - euro 5.165 - Canale 3 Toscana, delibera n. 149/12/CSP - euro 7.231 - Teleidea, delibera n. 150/12/CSP - euro 3.099 - TV1, delibera n. 161/12/CSP - euro 6.198 - 50 Canale, delibera n. 162/12/CSP - euro 10.843 - 50 Canale, delibera n. 165/12/CSP - euro 1.033 - RTTR, delibera n. 166/12/CSP - euro 2.066 - TCA, delibera n. 169/12/CSP - euro 41.316 - Starsat (CH 865), delibera n. 170/12/CSP - euro 41.316 - Starsat (CH 865), delibera n. 171/12/CSP - euro 2.066 - TV Capital, delibera n. 172/12/CSP - euro 2.066 - TV Capi-



## 3. Gli interventi

tal, delibera n. 173/12/CSP – euro 10.329 – TV Capital, delibera n. 174/12/CSP – euro 20.658 – TV Capital, delibera n. 175/12/CSP – euro 20.658 – Studio Europa, delibera n. 176/12/CSP – euro 10.329 – AB Channel (CH 835), delibera n. 177/12/CSP – euro 2.066 – 50 Canale, delibera n. 178/12/CSP – euro 1.033 – 50 Canale, delibera n. 179/12/CSP – euro 20.658 – Studio Europa, delibera n. 180/12/CSP – euro 15.493,50 – Ciao, delibera n. 181/12/CSP – euro 15.493,50 – Chat, delibera n. 182/12/CSP – euro 1.033 – Ies Tv, delibera n. 183/12/CSP – euro 1.033 – Supernova, delibera n. 184/12/CSP – euro 2.066 – TVR Voxson, delibera n. 185/12/CSP – euro 30.987 – Canale Italia, delibera n. 193/12/CSP – euro 2.066 – 50 Canale, delibera n. 194/12/CSP – euro 20.658 – Studio Europa, delibera n. 195/12/CSP – euro 3.099 – Metrosat, delibera n. 196/12/CSP – euro 6.198 – Telecalabria RTC, delibera n. 197/12/CSP – euro 6.198 – Telemia, delibera n. 198/12/CSP – euro 7.231 – Cam Tele 3, delibera n. 199/12/CSP – euro 2.066 – Radio Tele Tebe, delibera n. 200/12/CSP – euro 7.231 – GS Channel, delibera n. 201/12/CSP – euro 7.231 – Soverato 1 Tv, delibera n. 220/12/CSP – euro 41.316 – Telefortune Sat, delibera n. 225/12/CSP – euro 15.493,50 – Chat, delibera n. 226/12/CSP – euro 15.493,50 – Starsat (CH 865), delibera n. 227/12/CSP – euro 20.658 – In Tv, delibera n. 231/12/CSP – euro 5.165 – La 6, delibera n. 232/12/CSP – euro 1.033 – Telereggio, delibera n. 233/12/CSP – euro 2.066 – Teletutto, delibera n. 234/12/CSP – euro 4.132 – Telecolore, delibera n. 235/12/CSP – euro 1.549 – Radio Number One, delibera n. 236/12/CSP – euro 1.033 – Radio Zeta, delibera n. 241/12/CSP – euro 7.231 – Teletirreno, delibera n. 242/12/CSP – euro 1.033 – Telenorba 8, delibera n. 243/12/CSP – euro 1.033 – Blu-star Tv, delibera n. 244/12/CSP – euro 7.231 – Studio 100, delibera n. 245/12/CSP – euro 5.165 – Studio 100, delibera n. 246/12/CSP – euro 6.198 – Studio 100, delibera n. 247/12/CSP – euro 1.033 – Telelombardia, delibera n. 248/12/CSP – euro 2.066 – Telerama, delibera n. 252/12/CSP – euro 1.033 – Telelombardia, delibera n. 253/12/CSP – euro 1.033 – Radio Dimensione Suono Roma, delibera n. 254/12/CSP – euro 1.549,50 – Telecolore, delibera n. 255/12/CSP – euro 1.549,50 – Telecolore, delibera n. 257/12/CSP – euro 1.033 – Antenna 3, delibera n. 259/12/CSP – euro 7.231 – Teletirreno, delibera n. 260/12/CSP – euro 7.231 – Teletirreno, delibera n. 261/12/CSP – euro 4.132 – Telecolore, delibera n. 264/12/CSP – euro 1.033 – Radio Globo, delibera n. 265/12/CSP – euro 1.033 – Teleradiocity Lombardia, delibera n. 272/12/CSP – euro 7.231 – Rete 37, delibera n. 273/12/CSP – euro 12.396 – Telecampione, delibera n. 274/12/CSP – euro 14.462 – Teleradiocity Lombardia, delibera n. 275/12/CSP – euro 12.396 – Antenna 3, delibera n. 278/12/CSP – euro 7.231 – Teleambiente, delibera n. 284/12/CSP – euro 2.066 – Radio Radio, delibera n. 288/12/CSP – euro 10.329 – Ciao, delibera n. 289/12/CSP – euro 1.549 – Telerent, delibera n. 290/12/CSP – euro 15.493,50 – Canale Italia 84, delibera n. 1/13/CSP – euro 1.033 – Reporter Tv, delibera n. 6/13/CSP – euro 2.066 – Teblelu, delibera n. 14/13/CSP – euro 4.132 – Telenorba 7, delibera n. 22/13/CSP – euro 2.066 – Telestudio Modena, delibera n. 23/13/CSP – euro 4.132 – CDS Tv, delibera n. 24/13/CSP – euro 1.033 – Teleradio Sud, delibera n. 27/13/CSP – euro 1.033 – Telediogene, delibera n. 29/13/CSP – euro 2.066 – Rete 8, delibera n. 30/13/CSP – euro 2.066 – Tv Uno, delibera n. 31/13/CSP – euro 2.066 – Antenna 10, delibera n. 32/13/CSP – euro 2.066 – Telex, delibera n. 33/13/CSP – euro 1.033 – TV6, delibera n. 34/13/CSP – euro 1.549,50 – TV6, delibera n. 37/13/CSP – euro 1.549,50 – TRM 13, delibera n. 40/13/CSP – euro 20.658 – TSM, delibera n. 41/13/CSP – euro 2.066 – TSM, delibera n. 42/13/CSP – euro 15.493,50 – Carpe Diem, delibera n. 43/13/CSP – euro 1.549,50 – GTV Audiovisivi, delibera n. 45/13/CSP – euro 4.132 – Esse TV;

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

– 47 provvedimenti di archiviazione: delibera n. 124/12/CSP – Tele Galileo, delibera n. 134/12/CSP – Canale 3 Toscana, delibera n. 135/12/CSP – TV 1, delibera n. 136/12/CSP – TV 1, delibera n. 137/12/CSP – Telemondo, delibera n. 151/12/CSP – Canale 3 Toscana, delibera n. 152/12/CSP – Teleidea, delibera n. 153/12/CSP – Teleidea, delibera n. 154/12/CSP – Teleidea, delibera n. 155/12/CSP – Teleidea, delibera n. 156/12/CSP – Teleidea, delibera n. 157/12/CSP – TV1, delibera n. 158/12/CSP – TV1, delibera n. 159/12/CSP – TV1, delibera n. 160/12/CSP – TV1, delibera n. 167/12/CSP – TCA, delibera n. 168/12/CSP – TCA, delibera n. 186/12/CSP – 50 Canale, delibera n. 187/12/CSP – T9, delibera n. 188/12/CSP – Toscana TV, delibera n. 189/12/CSP – TVR Teleitalia, delibera n. 202/12/CSP – Toscana Tv, delibera n. 203/12/CSP – Toscana Tv, delibera n. 204/12/CSP – Toscana Tv, delibera n. 205/12/CSP – TVR Teleitalia, delibera n. 206/12/CSP – TVR Teleitalia, delibera n. 207/12/CSP – TVR Teleitalia, delibera n. 250/12/CSP – Telebari, delibera n. 251/12/CSP – Teletirreno, delibera n. 256/12/CSP – Tele A +, delibera n. 266/12/CSP – Rete 37, delibera n. 276/12/CSP – Canale 10, delibera n. 277/12/CSP – Canale 10, delibera n. 281/12/CSP – Rete 37, delibera n. 282/12/CSP – Canale 10, delibera n. 283/12/CSP – Radio Zeta, delibera n. 287/12/CSP – 8 Toscana, delibera n. 291/12/CSP – 8 Toscana, delibera n. 2/13/CSP – Teleregione, delibera n. 3/13/CSP – Tv Prato 39, delibera n. 8/13/CSP – 8 Toscana, delibera n. 15/13/CSP – Tv Prato 39, delibera n. 16/13/CSP – Tv Prato 39, delibera n. 19/13/CSP – Teleregione, delibera n. 20/13/CSP – Teleregione, delibera n. 21/13/CSP – Teleregione, delibera n. 44/13/CSP – Reggio Tv.

#### ***Tutela dei minori e degli utenti***

Nel periodo maggio 2012 – aprile 2013, quanto all'attività di vigilanza e procedimentale, sono stati avviati numerosi procedimenti sanzionatori finalizzati all'accertamento di violazioni della normativa materia della tutela dei minori e degli utenti da parte di servizi di *media* audiovisivi diffusi in tecnica digitale terrestre, in ambito sia nazionale che locale, e satellitare.

Durante il periodo di riferimento, l'Autorità ha in particolare emesso:

– **n. 29 ordinanze ingiunzioni**, di cui:

– n. 3 per la violazione dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.: delibera n. 190/12/CSP – euro 40.000 – emittente locale Antenna 3, delibera n. 191/12/CSP – euro 30.000 – emittente locale Telelombardia, delibera n. 192/12/CSP – euro 45.000 – emittente locale Telelombardia;

– n. 2 per la violazione del codice di autoregolamentazione *Media* e minori in combinato disposto con l'art. 34, commi 2 e 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.: delibera n. 229/12/CSP – euro 25.000 – emittente nazionale Iris, delibera n. 230/12/CSP – euro 50.000 – emittente nazionale Rai Due;

– n. 1 per la violazione del codice di autoregolamentazione *Media* e minori in combinato disposto con l'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.: delibera n. 258/12/CSP – euro 25.000 – emittente satellitare Diva Futura Channel;

– n. 2 per la violazione del codice di autoregolamentazione *Media* e minori in combinato disposto con l'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.: delibera n. 262/12/CSP – euro 50.000 – emittente satellitare Super (CH 938), delibera n. 263/12/CSP – euro 50.000 – emittente satellitare Diretta Tv (CH 921);



## 3. Gli interventi

– n. 1 per la violazione del codice di autoregolamentazione *Media* e minori in combinato disposto con l'art. 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.: delibera n. 4/13/CSP – euro 30.000 – emittente locale Esperia Tv;

– n. 1 per la violazione del codice di autoregolamentazione *Media* e minori in combinato disposto con l'art. 34, commi 2, 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.: delibera n. 5/13/CSP – euro 5.000 – emittente locale RTA Videotaro;

– n. 1 per la violazione del codice di autoregolamentazione *Media* e minori in combinato disposto con l'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.: delibera n. 7/13/CSP – euro 25.000 – emittente satellitare One (CH 951);

– n. 18 per la violazione dell'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650: delibera n. 267/12/CONS – euro 25.823 – emittente satellitare Starsat (CH 865), delibera n. 364/12/CONS – euro 51.646 – emittente satellitare Canale Italia, delibera n. 431/12/CONS – euro 25.823 – emittente satellitare Eursat (CH 898), delibera n. 446/12/CONS – euro 38.734 – emittente satellitare Just One (CH 931), delibera n. 447/12/CONS – euro 38.734 – emittente satellitare New One (CH 917), delibera n. 448/12/CONS – euro 25.823 – emittente satellitare In Tv (CH 882), delibera n. 480/12/CONS – euro 25.823 – emittente satellitare Just One (CH 931), delibera n. 481/12/CONS – euro 25.823 – emittente satellitare Diretta Tv (CH 921), delibera n. 482/12/CONS – euro 38.734 – emittente satellitare Eursat (CH 898), delibera n. 590/12/CONS – euro 38.734 – emittente satellitare Super (CH 938), delibera n. 591/12/CONS – euro 38.734 – emittente satellitare Diretta Tv (CH 921), delibera n. 42/13/CONS euro 90.380 – emittente satellitare Spy Tv (CH 911), delibera n. 43/13/CONS euro 77.469 – emittente satellitare Super (CH 938), delibera n. 44/13/CONS – euro 64.557 – emittente satellitare + TV (CH 930), delibera n. 74/13/CONS – euro 25.823, emittente satellitare Just One (CH 931), delibera n. 75/13/CONS – euro 25.823, emittente satellitare Rolsat (CH 927), delibera n. 76/13/CONS – euro 51.646 – emittente satellitare New One (CH 917), delibera n. 77/13/CONS – euro 90.380 – emittente satellitare One (CH 951);

– n. 11 archiviazioni, di cui:

– n. 1 per la violazione dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.: delibera n. 17/13/CSP – emittente locale 7 Gold;

– n. 2 per la violazione dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.: delibera n. 228/12/CSP – emittente nazionale La 5, delibera n. 26/13/CSP – emittente nazionale Rai 4;

– n. 1 archiviazione nel merito per presunta violazione dell'art. 34, commi 2 e 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e s.m.i. in combinato disposto con il par. 2.2 lett. b), 2.4 e 2.5 lett. b) del codice di autoregolamentazione *Media* e minori: delibera n. 39/13/CSP – emittente locale Rete 8 VGA;

– n. 1 archiviazione nel merito per presunta violazione dell'art. 34, commi 2 e 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e s.m.i. in combinato disposto con il par. 2.3 del codice di autoregolamentazione *Media* e minori: delibera n. 237/12/CSP – emittente nazionale Rai 1;

– n. 6 archiviazioni nel merito per presunta violazione dell'art. 34, commi 2 e 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e s.m.i. in combinato disposto con i par. 2.3 e 3.1 del codice di autoregolamentazione *Media* e minori: delibera n. 221/12/CSP – emittente nazionale Rai News 24, delibera n. 222/12/CSP – emittente nazionale Rai 1, delibera n. 223/12/CSP – emittente nazionale Rai 2, delibera n. 249/12/CSP – emittente

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

nazionale Sky Tg 24, delibera n. 279/12/CSP - emittente nazionale Canale 5, delibera n. 280/12/CSP - emittente nazionale Italia 1.

- Relativamente ai procedimenti allo stato in fase di definizione si segnalano:
- n. 8 atti di contestazione, di cui:
    - n. 1 per la violazione dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e s.m.i.;
    - n. 2 per la violazione dell'art. 34, commi 2 e 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e s.m.i. in combinato disposto con i par. 1 e 2.3 del codice di autoregolamentazione *Media* e minori;
    - n. 2 per la violazione dell'art. 34, commi 2, 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e s.m.i. in combinato disposto con i par. 1, 2.3 e 3.1 del codice di autoregolamentazione *Media* e minori;
    - n. 2 per la violazione dell'art. 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e s.m.i. in combinato disposto con i par. 3.1 e 4.1 del codice di autoregolamentazione *Media* e minori;
    - n. 1 per la violazione dell'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650.
- All'esito delle verifiche preistruttorie sono stati inoltre disposti n. 27 atti di archiviazione in via amministrativa.

#### **Diritto di rettifica**

Nel periodo di riferimento sono pervenute 4 richieste di esercizio di diritto di rettifica da parte di soggetti privati procedibili ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. L'Autorità ha archiviato, in quattro casi, la relativa richiesta di rettifica.

#### **Obblighi di programmazione**

Si possono riassumere quattro categorie di obblighi di programmazione rilevanti ai fini dell'attività sanzionatoria su segnalazione:

1. tenuta del registro dei programmi;
2. conservazione delle registrazioni;
3. interconnessione;
4. durata della programmazione.

La diffusione di programmi radiofonici e/o televisivi, realizzati con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale e in questo contesto risulta fondamentale la conservazione delle registrazioni per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi, che costituisce un importante strumento di vigilanza, ma anche di conoscenza previsto per poter risalire alla programmazione irradiata da ogni emittente nel medio periodo e per poter valutare la relativa programmazione e la conseguente ottemperanza alle norme di legge. Nell'ambito di tale categoria i fornitori di servizi *media* audiovisivi in tecnica digitale e le emittenti satellitari sono tenuti a osservare, rispettivamente, le previsioni di cui all'art. 8, comma 2, del regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale approvato con delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, all'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto

## 3. Gli interventi

1990, n. 223 e all'art. 10, comma 2, della delibera n. 127/00/CONS relativa all'emittenza televisiva satellitare, nonché al Testo unico radiotelevisione dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici.

In tale ambito, l'Autorità ha adottato:

– 24 provvedimenti di ordinanza ingiunzione relativi alla conservazione delle registrazioni: delibera n. 141/12/CSP – euro 516 – Toscana Soc. Coop., delibera n. 163/12/CSP – euro 516 – Tele Iride, delibera n. 208/12/CSP – euro 5.165 – Tivu Tivu, delibera n. 209/12/CSP – euro 5.165 – Superfluo, delibera n. 210/12/CSP – euro 5.165 – Super, delibera n. 211/12/CSP – euro 5.165 – New One, delibera n. 212/12/CSP – euro 5.165 – Shop Window, delibera n. 213/12/CSP – euro 5.165 – Hercules, delibera n. 214/12/CSP – euro 5.165 – My Tv, delibera n. 215/12/CSP – euro 5.165 – Las Veneta, delibera n. 216/12/CSP – euro 5.165 – New Generation, delibera n. 217/12/CSP – euro 5.165 – Tivu Tivu 2, delibera n. 268/12/CSP – euro 516 – Radio Latte Miele Sardegna, delibera n. 269/12/CSP – euro 516 – Linea Uno, delibera n. 270/12/CSP – euro 516 – E' Tv Rete 7, delibera n. 271/12/CSP – euro 516 – Telemare, delibera n. 9/13/CSP – euro 5.165 – Starsat (CH 865), delibera n. 10/13/CSP – euro 1.032 – Telerama, delibera n. 11/13/CSP – euro 1.032 – Teleradioerre, delibera n. 12/13/CSP – euro 516 – Studio 5, delibera n. 13/13/CSP – euro 1.032 – Video Star, delibera n. 18/13/CSP – euro 516 – Tele A, delibera n. 35/13/CSP – euro 5.165 – 90 Numeri Sat, delibera n. 36/13/CSP – euro 516 – Teleambiente Umbria;

– 1 provvedimento di archiviazione per presunta violazione dell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

Infine, 6 procedimenti sono stati avviati con contestazione in relazione alla violazione dell'art. 10, comma 2, della delibera n. 127/00/CONS e 1 procedimento è stato avviato con contestazione in relazione alla violazione dell'art. 8, comma 2, All. A) alla delibera n. 353/11/CONS.

### ***I diritti audiovisivi sportivi***

Dall'attività procedimentale svolta, è emerso che i comportamenti riscontrati più di frequente consistono nella trasmissione di immagini salienti e correlate al di fuori dei limiti previsti dal regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva sportiva da parte delle emittenti televisive; in un numero minore di casi, consistono invece nella cronaca continuativa in diretta dell'evento sportivo senza disporre dei relativi diritti.

Nel corso dell'ultimo anno non si registrano violazioni in materia di cronaca sportiva radiofonica, anche se è stato avviato un procedimento con contestazione in relazione a violazioni del combinato disposto degli articoli 5, comma 2 del decreto legislativo 9/2008 e 4, commi 1 e 2, della delibera n. 406/09/CONS.

È stato inoltre avviato un procedimento relativo alla violazione dell'articolo 2, comma 2, del Codice di Autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato Codice Media e Sport. Infine, sempre nel periodo di riferimento, 3 procedimenti sono stati avviati con contestazione in relazione a violazioni del combinato disposto degli articoli 5, comma 3 del decreto legislativo 9/2008 e 3, comma 3 della delibera 405/09/CONS.

In modo dettagliato, nel periodo di riferimento si sono conclusi 16 procedimenti sanzionatori, tutti relativi alla violazione delle norme di cui alla delibera n.

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

405/09/CONS, o per aver effettuato la cronaca audiovisiva in diretta o per la trasmissione di immagini salienti e correlate di eventi sportivi senza i relativi diritti.

Si possono contare 15 ordinanze ingiunzione e 1 provvedimento di archiviazione nel merito, distribuiti come dettagliato nella seguente Tabella 3.34.

**Tabella 3.34. Diritti audiovisivi sportivi – Procedimenti sanzionatori**

Tipo infrazione	Emittente	Contestazione	Archiviazione	Ingiunzione	Importo sanzione (euro)
Cronaca audiovisiva in diretta eventi sportivi	Luna Sport	19/11/DIC/UDIS	-	107/12/CONS	30.987,42
	TVA Sport	02/12/DIC/UDIS	-	399/12/CONS	10.329,14
	Telenova	03/12/DIC/UDIS	-	400/12/CONS	15.493,71
	Rete Sette	04/12/DIC/UDIS	-	361/12/CONS	10.319,14
	Telenord	05/12/DIC/UDIS	362/12/CONS	-	-
Immagini salienti correlate eventi sportivi	Super 3	20/11/DIC/UDIS	-	94/12/CDNS	10.329,14
	Toscana	21/11/DIC/UDIS	-	108/12/CONS	20.658,28
	Italia 7	01/12/DIC/UDIS	-	398/12/CONS	20.658,28
	Tele A	06/12/DISM/UDIS	-	557/12/CONS	20.658,28
	Retesole	07/12/DISM/UDIS	-	360/12/CDNS	20.658,28
	Telenapoli C 34	08/12/DISM/UDIS	-	397/12/CDNS	10.329,44
	Tele A Più	09/12/DISM/UDIS	-	558/12/CDNS	20.658,28
	Antenna Sicilia	10/12/DISM/UDIS	-	638/12/CDNS	20.658,28
	Canale 8	11/12/DISM/UDIS	-	639/12/CONS	20.658,28
	Gold TV Italia	13/12/DISM/UDIS	-	559/12/CONS	15.493,71
Sardegna Uno TV	14/12/DISM/UDIS	-	-	20.658,28	

Fonte: Autorità

Sono state altresì adottate 5 determinine di archiviazione in via amministrativa per manifesta insussistenza della violazione.

Si riscontra un caso di reiterazione dell'illecito amministrativo da parte di un fornitore di servizi *media*, il quale era già stato sanzionato nell'anno precedente per la medesima violazione.

In tale ambito va evidenziato, peraltro, il riscontro da parte del Governo alla segnalazione dell'Autorità per la modifica in termini riduttivi del presidio sanzionatorio applicabile alle emittenti locali. Il decreto legislativo n. 120/2012 ha infatti previsto l'applicazione della riduzione a un decimo di cui al comma 5 dell'art. 51 del decreto legislativo n. 177/2005 anche alle sanzioni irrogate all'emittenti locali ai sensi, tra l'altro, dell'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 a cui fa rinvio il decreto 9/2008.

### 3.3. I servizi postali

#### *Il quadro normativo di riferimento*

Con il recepimento della direttiva n. 2008/6/CE, ad opera del decreto legislativo 58/2011, che modifica il 261/1999 (di seguito Decreto servizi postali), il quadro normativo italiano di riferimento per il settore dei servizi postali è stato novellato con l'obiettivo di garantire il completamento del processo di liberalizzazione, in vista della completa apertura del mercato alla concorrenza.

Con il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con legge del 22 dicembre 2011, n. 214), il legislatore ha individuato l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni come Regolatore indipendente del settore postale, attribuendole i poteri di regolamentazione, vigilanza e tutela degli utenti sui servizi postali.

La struttura organizzativa dell'Autorità è stata conseguentemente modificata: con delibera n. 731/11/CONS, integrata dalla delibera n. 65/12/CONS, è stata istituita la Direzione Servizi Postali (di seguito anche Direzione) le cui competenze sono state definite alla luce delle tre funzioni fondamentali ad essa conferite: 1) regolamentazione; 2) vigilanza; 3) tutela degli utenti.

Le funzioni

La Direzione, a un anno dalla sua istituzione e dopo avere effettuato una ricognizione delle attività da svolgere prioritariamente, ha avviato una serie di attività pre-istruttorie e istruttorie, alcune delle quali già concluse con interventi regolamentari e di vigilanza. In tale cornice si inserisce l'interlocuzione con il Ministero dello sviluppo economico (Direzione generale per la regolamentazione del settore postale), l'*incumbent* Poste Italiane, gli operatori concorrenti, le Associazioni dei Consumatori e gli attori istituzionali di livello nazionale ed internazionale.

#### ■ 3.3.1. La regolamentazione

I poteri di regolazione del settore postale conferiti all'Autorità riguardano i vari aspetti legati alla fornitura e alle prestazioni ricomprese nel *servizio universale*, la definizione delle condizioni di *accesso alla rete*, la fissazione delle *tariffe* dei servizi universali nonché la definizione dei *regolamenti sui requisiti per il rilascio dei titoli abilitativi*. Temi questi affrontati anche attraverso l'attiva partecipazione dell'Autorità ai lavori dell'ERGP, il gruppo dei regolatori europei del settore postale (cfr. cap. 4.1).

#### *Servizio universale*

L'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 261/1999 e s.m.i. ha affidato a Poste Italiane per 15 anni (fino al 2026) il servizio universale, con verifica quinquennale affidata al Ministero dello sviluppo economico, in base ad un'analisi svolta dall'Autorità.

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende: (a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg; (b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg; (c) i servizi relativi agli invii raccomandati e assicurati.

Inoltre, sono affidati in esclusiva a Poste Italiane la notificazione degli atti giudiziari e delle contravvenzioni ex Codice della Strada.

Nel complesso, l'attuale struttura del servizio universale postale, vede l'Autorità impegnata a regolare e vigilare su diversi aspetti, tra cui: a) il costo netto del servizio universale e il suo finanziamento, b) la separazione contabile, c) la definizione degli standard di qualità del servizio a garanzia degli utenti finali, d) l'individuazione di un congruo numero di punti di accesso.

**Il costo netto** Con riguardo al costo netto del servizio universale e al suo finanziamento, l'Autorità, con delibera n. 444/12/CONS, ha avviato un procedimento istruttorio concernente "servizio postale universale: analisi e applicabilità di ripartizione e valutazione dell'eventuale costo netto per l'anno 2011", volto a verificare il calcolo del costo netto del servizio postale universale, nonché a valutare l'implementazione di un meccanismo di ripartizione dell'onere del servizio universale che minimizzi le distorsioni di mercato. Nel corso del procedimento l'Autorità ha acquisito elementi sulla nuova metodologia di calcolo impiegata da Poste Italiane per la determinazione dei costi che il fornitore del servizio universale avrebbe evitato in un'ipotetica assenza di obblighi normativi. La nuova metodologia prevede infatti che il costo netto non sia più determinato attraverso la metodologia dei costi pienamente distribuiti ma, diversamente, in funzione dell'evitabilità dei costi legati e generati dagli obblighi normativi.

**La separazione contabile** Il fornitore del servizio universale è tenuto ad istituire una separazione contabile sulla base di specifici principi di contabilità dei costi, distinguendo tra i servizi ricadenti nel servizio universale e quelli esclusi. La conformità del sistema di separazione contabile di Poste Italiane è verificata da un organismo competente indipendente dal fornitore del servizio universale e scelto da quest'ultimo. L'Autorità, alla luce degli esiti della verifica effettuata dal revisore, può adottare i provvedimenti ritenuti necessari essendo dotata della facoltà di prescrivere l'adozione del sistema di contabilità che tenga conto delle modalità d'imputazione dei costi a ciascuno dei servizi imposti *ex lege* (cfr. art. 7, commi 2 e 3, del decreto Servizi Postali).

**Gli standard di qualità** Sempre in tema di servizio universale, l'Autorità ha inoltre il compito di definire gli standard di qualità dei servizi rientranti nel servizio universale adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, acquisendo l'avviso del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti. Gli standard di qualità fissati, sono recepiti nella Carta della qualità del servizio pubblico postale e il loro rispetto è oggetto dell'attività di vigilanza (cfr. par. 3.3.2).

**I punti di accesso alla rete** Un altro tema rilevante, sotto il profilo della possibilità di fruire del servizio postale universale, riguarda l'individuazione di un congruo numero dei punti di accesso (Uffici e cassette postali) alla rete postale pubblica: l'Autorità con delibera n. 236/13/CONS ha avviato un procedimento finalizzato a valutare la congruità dei vigenti criteri di distribuzione dei punti di accesso sul territorio nazionale e la necessità di una loro eventuale modifica e/o integrazione, al fine di assicurare una omogenea fruizione del servizio universale su tutto il territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane.



## 3. Gli interventi

**Accesso alla rete**

L'accesso alla rete postale, intesa nel suo complesso, cioè come insieme di infrastrutture fisiche e intelligenti, servizi all'ingrosso e strumenti accessori, deve poter favorire, da una parte l'ingresso di nuovi operatori sul mercato (accesso *wholesale*) e dall'altra l'accesso ai servizi da parte degli utenti (accesso *retail*).

Con riferimento all'accesso *wholesale*, l'Autorità, dopo una fase di pre-istruttoria, ha affrontato un tema significativo sotto il profilo concorrenziale ovvero le Condizioni Tecniche Attuative (CTA). Queste ultime disciplinano le condizioni e i termini contrattuali che i concorrenti di Poste Italiane che vogliono offrire i servizi di posta massiva (comunicazioni bancarie, bollette, ecc.) devono soddisfare per accedere alla rete dell'*incumbent*.

Sul punto, l'Autorità con delibera n. 153/12/CONS ha avviato un procedimento concernente "la valutazione e l'eventuale modifica delle Condizioni Tecniche Attuative del servizio di posta massiva offerto da Poste Italiane (valide dal 1° maggio 2011)", e con delibera 627/12/CONS ha svolto una consultazione pubblica sulle risultanze istruttorie, al fine di acquisire le valutazioni e le osservazioni dei soggetti interessati. In particolare, gli elementi delle CTA posti a consultazione pubblica hanno riguardato: a) la certificazione della posta massiva e le procedure di omologazione; b) le modalità di accettazione degli invii; c) i termini per l'allestimento delle spedizioni; d) le modalità di pagamento e di fatturazione; e) i controlli a campione effettuati da Poste Italiane. A seguito della consultazione pubblica, l'Autorità, con delibera n. 92/13/CONS ha approvato, con modifiche, le Condizioni Tecniche Attuative del servizio di posta massiva offerto da Poste Italiane, imponendo alla società l'obbligo di trasmettere all'Autorità, con cadenza periodica, un Report sulle garanzie e i termini di pagamento richiesti agli intermediari e ai clienti e un Report sui controlli a campione effettuati. Nella medesima delibera sono previsti ulteriori obblighi informativi che devono essere assolti da Poste Italiane di: a) fornire all'operatore, su richiesta, informazioni su modalità, criteri ed esiti dei controlli effettuati nei confronti dell'operatore richiedente; b) pubblicare la propria policy fideiussoria sul sito *web*; c) rendere disponibile sul proprio sito *web*, e facilmente accessibile ai propri clienti ed operatori, la modulistica necessaria per l'applicazione delle condizioni tecniche attuative. Le CTA, nella nuova formulazione approvata dall'Autorità, sono state pubblicate sul sito *web* di Poste Italiane e sono entrate in vigore il 5 marzo 2013.

La posta  
massiva  
- condizioni  
tecniche  
attuative

Tra i compiti dell'Autorità rientra dunque quello di garantire a tutti gli operatori del settore postale l'accesso alla rete e alle infrastrutture postali a condizioni trasparenti, proporzionali e non discriminatorie, così da tutelare i concorrenti dando loro certezza delle risorse di rete a disposizione per poter offrire i propri servizi ai consumatori finali, garantendo nel contempo la "qualità globale del servizio postale".

L'applicazione della teoria dell'*essential facilities* al settore postale, che comporta una regolamentazione dell'accesso, è questione dibattuta: da un lato, alcuni esperti sostengono che non ci sia bisogno di un intervento regolamentare per garantire l'accesso alla rete dell'*incumbent* dal momento che i concorrenti possono entrare sul mercato senza sostenere ingenti costi e focalizzandosi su aree urbane ad alta densità di popolazione; al contrario, altri ritengono che la non replicabilità della rete postale a livello nazionale, dovuta all'incidenza dei costi fissi non recuperabili e ai costi del personale, renda necessaria una regolamentazione dell'accesso per sviluppare una concorrenza su tutto il territorio.

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

La complessità del tema ha fatto emergere la necessità di un approfondimento sulla regolamentazione dell'accesso alla rete e, a tale scopo, l'Autorità ha ritenuto opportuno istituire un Tavolo tecnico (con delibera n. 252/13/CONS) con il compito di approfondire, innanzitutto, il tema della necessità di un intervento e, secondariamente, una volta verificata l'esistenza delle condizioni che possano giustificarlo, di predisporre una proposta di regolamentazione della materia.

Con riferimento all'accesso alla rete *retail*, un tema di particolare rilevanza è rappresentato dalle Condizioni generali di servizio (CGS), che disciplinano le modalità di erogazione – da parte di Poste Italiane – dei servizi postali universali alla clientela. Al riguardo, Poste Italiane ha inviato all'Autorità una proposta di aggiornamento delle condizioni generali di servizio in vigore. L'Autorità, dopo aver svolto, in sede per-istruttoria, una serie di approfondimenti, con delibera n. 353/12/CONS, ha avviato un procedimento istruttorio nell'ambito del quale, attraverso la consultazione pubblica, sono stati già acquisiti contributi di operatori e associazioni dei consumatori.

Sempre con riguardo all'accesso *retail*, all'Autorità spetta, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 261/99, "la fissazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio". Il decreto stabilisce che le prestazioni rientranti nel servizio universale devono essere fornite "permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane" e, con riguardo alla dizione "tutti i punti del territorio nazionale", chiarisce che va assicurata "l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso", sulla base di criteri di ragionevolezza, al fine di tener conto delle esigenze dell'utenza.

I criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica (uffici postali e cassette postali) attualmente vigenti, cui è tenuto a uniformarsi il fornitore del servizio universale, sono stabiliti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 ottobre 2008.

L'Autorità, con delibera 236/13/CONS, ha avviato un procedimento volto a valutare la congruità dei criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica attualmente vigenti e l'opportunità di una loro eventuale modifica e/o integrazione, in modo da assicurare una regolare ed omogenea fruizione del servizio universale sul territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane<sup>162</sup>.

Nell'ambito del procedimento è stato predisposto un questionario (allegato B alla delibera 236/13/CONS) per acquisire elementi informativi preliminari da parte dei soggetti interessati.

### **Tariffe**

Un ulteriore potere regolamentare nel settore postale conferito all'Autorità, è rappresentato dalla determinazione delle tariffe dei servizi ricadenti nel perimetro di universalità, fissate nel rispetto dei criteri di trasparenza e non discriminazione.

162 Al riguardo si richiamano alcuni dei considerando della direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, nei quali è stata sottolineata l'importanza del ruolo svolto dalle reti postali in zone rurali, in particolare nelle regioni montuose ed insulari, per l'integrazione degli operatori economici nell'economia nazionale e globale, per la coesione sociale e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Di qui l'auspicio che a livello nazionale sia garantita la previsione di un numero sufficiente di punti di accesso (nonché un numero minimo di servizi alla stesso punto di accesso) e una densità appropriata degli stessi, tenendo in conto le esigenze degli utenti dislocati in zone rurali e scarsamente popolate.